



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Giovanni Paolo II”

Sant'Angelo in Lizzola - Montecchio

Via Guidi, 1 - 61020 Montecchio (PU)

Ufficio Scolastico Provinciale di PESARO-URBINO



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Tel. 0721/497760 - Fax. 0721/472106 - C.F. 80034720419 - Cod. mecc. PSIC84000T

e-mail: dd.montecchio@provincia.ps.it - psic84000t@istruzione.it

web site: www.icmontecchioaquilonescuole.net

Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo grado

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Premessa

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, nei confronti degli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. In tale occasione, anzi, la valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all'immediata vigilia del compimento dell'intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di secondo grado. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al comportamento e il giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Criteri di ammissione / non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l'evoluzione, nonché il grado di maturazione progressiva raggiunta dallo studente nel corso degli studi e la sua partecipazione alle attività promosse dall'Istituzione scolastica, in particolare alle attività di recupero/potenziamento.

Pertanto, il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d'istruzione. Il giudizio di idoneità sarà dunque formulato tenendo conto della complessiva esperienza formativa realizzatasi nel triennio, del comportamento tenuto, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, degli obiettivi raggiunti, del grado di maturazione generale, delle attitudini e degli interessi dimostrati.

Giudizio di idoneità

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene determinato come somma, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (denominato "di esito"), espresso dalla media, non arrotondata, dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, incluso il voto di comportamento e quello di eventuali attività opzionali facoltative comuni a tutti gli alunni della classe, inserite nella scheda, con esclusione del giudizio di IRC. Saranno prese in considerazione le valutazioni finali delle classi prima e seconda per poter formulare un giudizio attinente all'effettivo percorso formativo compiuto da ciascuno.

Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009, in particolare ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:

- ✓ penalizzare le potenziali "eccellenze";
- ✓ non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi;
- ✓ penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico;

si debba tenere in debito conto il curriculum dell'alunno (contributo "di percorso"), già quantificato negli esiti delle singole discipline, inteso come:

- ✓ progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti;
- ✓ progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;
- ✓ partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.

Criteri di attribuzione del voto finale d'esame

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 122/2009 e dalla CM n. 49/2010. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità". All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI e il giudizio di idoneità all'ammissione.

Al riguardo è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti - che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" - e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e CM n. 49/2010) all'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono quindi:

1. gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera se prevista o prova scritta di Italiano (L2) per i soli alunni stranieri neoimmigrati in applicazione del D.P.R. 89 art. 5 comma 10, per i quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come lingua 2;
2. l'esito della prova orale;
3. l'esito della prova scritta nazionale;
4. il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno nella scuola secondaria di primo grado.

Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Criteri per la determinazione del voto da attribuire a ciascun candidato in esito alle prove d'esame

- ✓ Vista la CM n. 50 del 7 Giugno 2010; vista la CM n. 49 del 20 Maggio 2010;
- ✓ visti gli art. 1, commi 2, 3 e 5 e 3 del DPR 122/2009;
- ✓ visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L.vo 59/2004;
- ✓ visto l'art. 1, comma 4 della legge 176/2007;

- ✓ visto l'art. 3, comma 4, della L. 169/2008;
- ✓ ritenuto di dover determinare criteri validi, omogenei e trasparenti di cui tener conto dell'attribuzione del giudizio di idoneità di cui all'art. 11 comma 4 bis del D.L.vo 59/2004, come modificato dall'art. 3, comma 2 del DPR 122/2009 e del voto da attribuire a ciascun candidato in esito alle prove d'esame ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al D.L.vo 16/4/1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma 3-bis della L. 169/2008;

si stabiliscono le modalità di determinazione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del DPR 122/2009, da attribuire agli alunni ammessi all'esame di stato e le modalità di valutazione delle prove d'esame.

Valutazione delle prove scritte d'esame

Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, è determinato come somma arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Per la valutazione delle prove scritte si seguiranno i seguenti indicatori:

Italiano:

- Correttezza ortografica;
- Correttezza morfo-sintattica e lessicale;
- Pertinenza e coerenza testuale;
- Ricchezza del contenuto ed elaborazione personale.

Lingua inglese:

- Comprensione del testo o della traccia;
- Ricchezza e pertinenza del contenuto;
- Correttezza grammaticale e strutturale.

Seconda lingua comunitaria:

- Comprensione del testo o della traccia;
- Ricchezza e pertinenza del contenuto;
- Correttezza grammaticale e strutturale.

Scienze matematiche:

- Conoscenza degli elementi e dei linguaggi specifici;
- Individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti;
- Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi, soluzioni e loro verifiche.

Valutazione della prova orale d'esame

Il colloquio interdisciplinare è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le abilità acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali. I docenti seguiranno una conduzione unitaria che consenta di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, in particolare di quelle non oggetto di prova scritta d'esame, la maturazione globale dell'alunno. Pertanto, la prova orale sarà impostata in modo chiaro ed adeguato alle reali potenzialità di ciascun candidato, partendo da vissuti ed interessi personali, indirizzata a far emergere abilità operative ed attitudini.

Il colloquio avrà lo scopo di:

- Accertare lo sviluppo delle fondamentali abilità, quali la padronanza linguistica, di esposizione e di argomentazione, le capacità di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale e di giudizio critico;
- Accertare la maturità globale e la capacità di valutazione personale del candidato;
- Accertare la padronanza dei contenuti curricolari e le capacità di comunicazione e collegamento.

Valutazione della prova nazionale

Il voto relativo alla prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, viene determinato sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.VAL.S.I. per la conversione del punteggio al test conseguito dall'alunno in voto decimale. In mancanza delle predette indicazioni il voto viene determinato come voto decimale unico, arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, corrispondente alla percentuale delle risposte esatte fornite dal candidato rispetto al numero totale dei quesiti presenti nella prova medesima. La predetta percentuale, nel caso in cui l'I.N.VAL.S.I. attribuisca punteggi diversificati in ragione del livello di difficoltà dei vari quesiti, viene calcolata sulla base del punteggio conseguito dal candidato rispetto al punteggio massimo conseguibile.

Candidati esterni

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d'esame viene determinato come media dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti.

Criteri di attribuzione della lode

La lode viene assegnata da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità se:

- ✓ il candidato consegue il punteggio finale di dieci decimi in tutti i contributi che concorrono al calcolo del voto finale e se il giudizio di idoneità è dieci decimi.

Certificazione delle competenze

Nella scuola secondaria di primo grado "l'esito conclusivo dell'esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno" (C.M. 50/09); l'autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello per tale certificazione. Il CdD ha approvato il modello di certificazione delle competenze allegato.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni disabili

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Inoltre le suddette prove d'esame sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio loro necessario.

Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.